# REGOLAMENTO (CEE) N. 1050/68 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1968

## che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 847/68 (²) e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 847/ 68, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il prelievo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato per il melasso come indicato nell'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1968.

Per la Commissione Il Vicepresidente S. L. MANSHOLT

## **ALLEGATO**

		(u.c. per 100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0,61

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1. (2) GU n. L 152 del 1°. 7. 1968, pag. 9.